

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DE TRENTO

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA: <i>Piano dei Conti Finanziario</i> Capitolo / Capitol Articolo / Articol RESPONSABILE / RESPONSABIL:	AFFARI GENERALI, SERVIZI INFORMATICI E INFORMATIVI E ASSISTENZA SCOLASTICA 1.3.2.5.4. 2160 61 dott.ssa SARA MERIGHI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
--	---

Determinazione N.
Determinazion N.

70/2026

Assunta il
touta ai

26.01.2026

OGGETTO: impegno di spesa per il pagamento della fornitura di energia elettrica per la mensa scuola secondaria di primo grado di San Giovanni per l'anno 2026 (L.P. 7.8.2006, n. 5, art. 72). CIG: **BA1B8D7F6B**

SE TRATA: meter a la leta la soma per l paament de la corente per la mensa de la scola mesana de Sèn Jan per l an 2026 (L.P. 7.8.2006, n. 5, art. 72). CIG: **BA1B8D7F6B**

DETERMINAZIONE/ DETERMINAZION N. 70/2026

OGGETTO: impegno di spesa per il pagamento della fornitura di energia elettrica per la mensa scuola secondaria di primo grado di San Giovanni per l'anno 2025 (L.P. 7.8.2006, n. 5, art. 72). CIG: **BA1B8D7F6B**

LA RESPONSABILE DELL'U.O.:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il Comun general de Fascia e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base al quale dall'1 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L per le parti compatibili con le disposizioni del D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità del Comun general de Fascia, approvato con la deliberazione del Consei General N. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione N. 33-2025 del 19 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028;
- il P.E.G. per il 2026, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 132/2025 del 23 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile;
- vista la deliberazione del Consei de Procura n. 7/2025 del 03.02.2025, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2025 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;
- visto il Decreto del Procurador del CGF n. 15/2025 del 18 novembre 2025 avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'U.O. degli Affari Generali, dei Servizi Informatici e Informativi e dell'Assistenza Scolastica."

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. degli Affari Generali, dei Servizi Informatici e Informativi e dell'Assistenza Scolastica del Comun General de Fascia;

premesso che l'art. 72 della L.P. 7.8.2006, n. 5 prevede l'istituzione del servizio di mensa scolastica a favore degli studenti delle Scuole dell'obbligo e di quelle superiori e che le funzioni relative a tale servizio sono state trasferite al Comun general de Fascia;

evidenziato pertanto che alcune spese necessarie a garantire la fornitura di tale servizio, riferite in particolare alla manutenzione dei locali e delle attrezzature, sono tuttora a carico del Comun General de Fascia;

visto e richiamato l'art. 11, comma 4) lettera d) del capitolato di appalto, il quale prevede che la ditta appaltatrice provvede direttamente dove possibile, o attraverso il rimborso, alla copertura delle spese di funzionamento dei locali, comprese quelle per la fornitura di energia elettrica;

considerato che la ditta appaltatrice non ha ancora espletato tutta la procedura per il trasferimento a proprio carico delle utenze e che pertanto, il Comun general, fino a volturazione avvenuta, si farà carico delle stesse e provvederà a recuperare gli oneri dall'impresa aggiudicataria;

ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa relativa alla fornitura di energia elettrica per il refettorio della mensa della scuola secondaria di primo grado (medie) di San Giovanni di Fassa per l'anno 2026 per un totale previsto di € 3.000,00 affidando direttamente la fornitura al Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa;

considerato che l'importo presunto del servizio/della fornitura risulta essere inferiore ad euro 140.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Dlgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

richiamata la deliberazione n. 22/2024 del 12.11.2024, esecutiva, con cui il Consi de Procura ha approvato il "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023";

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, sarà acquisita in fase di formalizzazione dell'incarico dichiarazione sostitutiva resa dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;

preso atto che l'U.O. della Segreteria provvederà ad eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

evidenziato infine che per tali prestazioni è stato acquisito il C.I.G. **BA1B8D7F6B**, e che prima di disporre qualsiasi pagamento si dovrà acquisire anche la documentazione necessaria ai fini della tracciabilità dei pagamenti secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., nonché il D.U.R.C. che attesti la regolarità contributiva e previdenziale della ditta fornitrice,

D E T E R M I N A:

1. di impegnare sul **cap. 2160, art. 61**, la spesa di **€ 3.000,00** iva inclusa, per far fronte alla spesa per la fornitura di energia elettrica per il refettorio della mensa della scuola secondaria di primo grado (medie) di San Giovanni per l'anno **2026** ovvero fino ad avvenuta volturazione dell'utenza a carico dell'impresa aggiudicataria del servizio di mensa, imputandola all'esercizio 2026 del Bilancio di previsione, affidando la fornitura alla soc. coop. Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa;
2. di precisare e ribadire che questo provvedimento viene adottato per garantire la continuità delle prestazioni erogate dagli uffici amministrativi del Comun general de Fascia;
3. di trasmettere questa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa con essa disposto ed esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia ai sensi del vigente regolamento di contabilità;
4. di trasmettere all'U.O. della Segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023";
5. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 26.01.2026

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSÀBOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA
- dott.ssa Sara Merighi –
firmato digitalmente